



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Donata Clerici	Presidente
Monica Mastrandrea	Giudice rel./est.
Daniela Culotta	Giudice

nella causa n. rg. 5419/2020 promossa da:

Costantino _____ nato in Mali il _____ rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale _____
ricorrente

Ministero dell'Interno _____
contro _____
resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotta dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 15.1.2020 notificato il 17.2.2020

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso del 2.3.2020 _____ nato in Mali il _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore la protezione sussidiaria o in subordine quella umanitaria.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere del 24.11.2020 in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 23.2.2021 e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Ciò premesso in punto di svolgimento del presente procedimento, in fatto si segnala quanto di seguito.

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale una prima volta nel 2015 in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale al 24.2.2016, il richiedente ha precisato: di essere nato in un villaggio nella regione del Kayes e di essere ivi cresciuto; di non essere mai andato a scuola; che la famiglia di origine è composta dai genitori e da quattro figli; di aver lasciato il villaggio nel 2013 dopo che alcune persone avrebbero rubato materiali presso il deposito ove lui lavorava come custode notturno; in particolare di essere stato legato e minacciato

dai ladri e di non aver potuto dare l'allarme se non solo dopo che i malviventi sarebbero fuggiti e lui sarebbe riuscito a liberarsi; di essere stato ingiustamente accusato del furto da parte del proprietario del deposito; di essere stato arrestato ma che sarebbe riuscito a fuggire approfittando della distrazione di alcuni poliziotti.

La Commissione territoriale con provvedimento in atti ha rigettato la domanda di protezione internazionale; successivamente alla proposizione di ricorso avverso la decisione amministrativa, il Tribunale con decisione del 15.1.2017 ha rigettato la domanda e in secondo grado è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello.

Con domanda reiterata del 9.4.2019 il richiedente ha richiesto nuovamente il riconoscimento della protezione internazionale alla luce di *"nuovi elementi relativi alla situazione del Paese di origine rispetto a quanto dichiarato nel corso della prima audizione in Commissione"* (v. ricorso odierno pag. 1). Nel corso della seconda audizione davanti alla Commissione territoriale avvenuta il 13.1.2020 il richiedente ha ribadito i motivi per i quali aveva lasciato il Mali nel 2013 come già esposti in sede di valutazione della prima domanda di protezione internazionale, aggiungendo anche che la difficoltà di vita per i civili in Mali a causa di un governo violento per mano del quale molte persone sarebbero state uccise compreso il fratello del richiedente.

La Commissione con decisione del 15.1.2020 ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata.

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla domanda di fissazione dell'udienza per audizione del richiedente, si osserva in via preliminare che l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 ai commi 10 e 11 contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti. In particolare:

"10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado".

Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 10, lett. a) in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti e, in particolare, al richiedente. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che *"(...) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (...). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente"* (v. Cass. cit.). D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).

In definitiva, si deve respingere l'istanza della richiedente diretta ad ottenere l'audizione.

1. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Ancora, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Quanto al racconto del richiedente, ferma la credibilità sulla nazionalità maliana e sulla provenienza dalla provincia di Kayes, questo Collegio condivide le osservazioni della Commissione già svolte in sede di prima audizione e confermate poi in giudizio di non credibilità degli elementi posti a fondamento della decisione di lasciare il Mali (circostanze ribadite in sede di esame ai fini della valutazione della domanda reiterata di protezione internazionale). In particolare, benché i motivi posti a fondamento non siano oggetto di valutazione in sede di esame della domanda reiterata in quanto essa è fondata su diversi elementi relativi alla situazione socio-politica nel Paese di provenienza (tanto che in ricorso si insiste per il riconoscimento della – sola – protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007), si rileva che il racconto si presenta generico e contraddittorio nonostante le numerose domande rivolte al fine di meglio comprendere il reale vissuto del richiedente.

Dette circostanze consentono di non ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato secondo l'accezione dell'art. 2 d.lgs. 251/2007 in base al quale è qualificato *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

2. Sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria azionata in via principale, va premesso che questa seconda forma di protezione viene fornita quando la situazione di chi la richiede non è

particolarmente grave, al punto da giustificare lo status di rifugiato, ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese.

La definizione di "danno grave" è fornita dal citato art. 14 cit. il quale lo identifica: a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 6503/14) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamento disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.

Nel caso in esame, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Sul punto si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*

Occorre altresì aggiungere che i rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave; la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria, non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri armati in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato; in particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte *"il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente"* (Cass. N. 21035/2017; (Cass. 30/07/2015, n. 16202).

Va altresì precisato che la Corte di Giustizia (nella sentenza Elgafaji n. 172 del 2009) non ha negato in assoluto il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub lettera c), ma ha solo specificato che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se

del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Nel caso di specie tali presupposti sussistono.

Dalle numerose fonti consultate, risulta che il Mali sia tutt'ora caratterizzato da una situazione di forte instabilità.

Come riportato anche nel documento UNHCR sulla posizione dell'Alto Commissariato rispetto ai rimpatri in Mali, *"i confini del conflitto non risultano ben definiti e vi sono stati problemi di sicurezza nelle regioni settentrionali (Timbuctù, Gao, Kidal, Taoudenni e Ménaka), centrali (Mopti e Ségou), in alcune parti delle regioni meridionali (Koulikoro e Sikasso), nonché nelle zone al confine con Niger e Burkina Faso"*. (v. RFI, *Mali: deux localités attaquées dans le sud-est du pays*, 20 Maggio 2019, <http://www.rfi.fr/afrique/20190520-mali-localites-attaquees-sud-est-pays-kourou-boura>; UN Security Council, *Security Council Press Statement on Attack Against United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*, 22 Aprile 2019, <http://www.un.org/press/en/2019/sc13789.doc.htm>; FRANCE24, *Au Mali, au moins 10 militaires tués dans une attaque de présumés jihadistes*, 21 Aprile 2019, <http://www.france24.com/fr/20190421-mali-attaque-armee-jihadistes-aqmi>; UN Security Council, *Report of the Secretary General on the Situation in Mali*, 26 Marzo 2019, S/2019/262, <https://undocs.org/S/2019/262>; UNHCR, *UNHCR Position On Returns To Mali – Update II*, Luglio 2019, <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70579>).

Anche il report EASO sulla situazione in Mali, risalente al dicembre 2018, affermava che: *"Non esiste una linea stabile e definita del fronte e non vi sono attori identificati"* (v. EASO *Informazioni sui paesi di origine Mali* Notizie sul paese, Dicembre 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_12_EASO_Mali_COI_report_IT.pdf).

Inoltre, a seguito di più visite nel Paese avvenute tra fine 2019 ed inizio 2020, Alioune Tine, esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Mali, ha dichiarato che la situazione della sicurezza ha raggiunto un livello critico, con una presenza limitata di istituzioni statali, incidenti, violenza senza precedenti ed attacchi terroristici contro le forze di sicurezza e civili. Tine ha altresì riferito che *"sono seriamente preoccupato per il continuo deterioramento della situazione generale della sicurezza, che ora ha raggiunto una soglia critica"* e che *"ai civili di molte aree, e in particolare delle aree centrali di Mopti, vengono negati i diritti umani fondamentali, incluso il diritto alla vita, poiché lo Stato sta diventando sempre più debole di fronte a attacchi sempre più violenti e mortali contro l'esercito maliano da parte di gruppi terroristici che cercano di destabilizzare la democrazia e minare il morale delle truppe. Se questa tendenza continua, diventerà la più grave minaccia alla pace regionale e internazionale"*. Lo stesso ha evidenziato che la situazione di sicurezza sta gradualmente peggiorando anche nelle regioni centrali e meridionali di Ségou, Kayes e Koulikoro (v. HRC – UN Human Rights Council, *Situation of human rights in Mali*; Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali, A/HRC/43/76, 15 Gennaio 2020, p. 3, <https://undocs.org/en/A/HRC/43/76> e OHCHR, *Mali: Increasing violence and impunity in central region cause for concern, says UN expert*, 21 Febbraio 2020, <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25591&LangID=E>).

La guerra in Mali è entrata nel suo ottavo anno consecutivo e infuria nonostante gli interventi multipli da parte delle forze francesi, ONU e regionali. Il conflitto muta mentre si diffonde, diventando sempre più brutale. Le popolazioni locali in Mali si sono trovate strette nella morsa tra forze governative repressive, milizie etniche e militanti jihadisti (ACLEDA, *A vicious cycle: the reactionary nature of militant attacks in Burkina Faso and Mali*, 2019 disponibile alla pagina web <https://acleddata.com/2019/05/31/a-vicious-cycle-the-reactionary-nature-of-militant-attacks-in-burkina-faso-and-mali/>).

Il focus sul Mali del World Report 2020 di Human Rights Watch riferisce di una situazione in progressivo deterioramento dal punto di vista della situazione della sicurezza e delle atrocità perpetrate contro i civili. Più di 85.000 civili sono stati costretti ad abbandonare le proprie case in

seguito alle violenze occorse durante l'anno. Le agenzie umanitarie hanno subito attacchi da parte di banditi ed è stata compromessa la capacità delle stesse di fornire aiuti. Attacchi per mano di gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda hanno provocato la morte di più di 150 civili e altrettanti appartenenti a forze di governo nonché 16 peacekeepers della Missione MINUSMA (compreso l'ultimo attacco avvenuto il 20 gennaio u.s. alla base UN Aguelhok).

L'OCHA (UN Office For The Coordination of Humanitarian Affairs) ha pubblicato a Gennaio 2020 un report sui bisogni umanitari in Mali in cui viene evidenziato che "basandosi sul barometro dei rischi, la classificazione del Mali nell'Inform Index Global Risk index 2020, raggiunge un livello pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di "Violent Internal Conflict Probability" e del 9,7 per il rischio di "Highly Violent Internal Conflict Probability", nonché un livello pari a 8 relativo al "Current highly Violent Conflict Intensity score".

Lo stesso documento precisa come, rispetto al 2018, la situazione sia nettamente peggiorata nel centro del Paese (principalmente nelle regioni di Mopti e Ségou) e come si sia aggravata anche nel resto del paese, in particolare nel circondario di Tombouctou e nella regione di Ménaka.

Incidenti legati all'esplosione di ordigni improvvisati e mine, conflitti interetnici, attacchi da parte di gruppi estremisti, l'esacerbazione delle violenze di genere e le gravi violazioni dei diritti umani hanno avuto conseguenze e impatto su circa 8,2 milioni di maliani, ossia il 41% della popolazione (OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire*, gennaio - dicembre 2019, pag. 35 e ss. at:

<https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>).

Analizzando la mappa contenuta nel suddetto documento (OCHA Mali: *Plan de réponse humanitaire*, gennaio - dicembre 2019, pag. 52 at: <https://reliefweb.int/report/mali/mali-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-d-cembre-2019-version-r-vis-e-juillet-2019>) e relativa alle minacce alla stabilità delle singole regioni del Paese, si evince come nel contesto di peggioramento generale della situazione della sicurezza, ad oggi anche Kayes, Bamako e altre regioni del Mali non sono esenti da fenomeni di terrorismo, banditismo e crimini benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro-nord.

Il Global Terrorism Index 2019 ha inserito il Mali al tredicesimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l'impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a 6,65 (<https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato>). Si veda anche: ACLED, *Democracy Delayed: Parliamentary Elections and Insecurity in Mali*, 6 giugno 2019 alla pagina web: acleddata.com/2019/06/06/democracy-delayed-parliamentary-elections-and-insecurity-in-mali/).

In relazione agli sforzi operati per porre fine a tale spirale di violenza, si segnala che, dopo numerosi tentativi esperiti negli anni precedenti, nel 2015 è stato firmato un accordo di pace, tra il Governo del Mali ed alcuni gruppi armati di ribelli attivi nel nord del Paese. (v. ONU, *Agreement For Peace And Reconciliation In Mali Resulting From The Algiers Process*, https://www.un.org/en/pdfs/EN-ML_150620_Accord-pour-la-paix-et-la-reconciliation-au-Mali_Issu-du-Processus-d'Alger.pdf). L'implementazione dello stesso, tuttavia, si è rivelata difficoltosa, dal momento che le parti firmatarie non hanno mai cessato di utilizzare la violenza per imporsi sul territorio e che nello stesso anno sono avvenuti due sanguinosi attacchi terroristici, a giugno a Fakola e a novembre 2015 all'hotel Radisson Blu a Bamako (v. International Crisis Group, Mali, <https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali>).

In ragione del fatto che la crisi che sta affrontando il Mali risulta complessa e multidimensionale, anche la situazione umanitaria si è rivelata particolarmente imprevedibile a causa dell'instabilità della situazione della sicurezza. Per tale ragione, lo stato di emergenza, dichiarato dal Governo nel novembre 2015 a seguito dell'attacco da parte di uomini armati all'hotel Radisson Blu a Bamako, è stato prolungato il 31 ottobre 2019 di un ulteriore anno (v. HRC – UN Human Rights Council, *Situation of human rights in Mali; Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali*, A/HRC/43/76, 15 Gennaio 2020, p. 3, <https://undocs.org/en/A/HRC/43/76>).

Con riferimento all'area meridionale del Mali, si segnala che gli episodi di terrorismo e le minacce ad essi connesse sono aumentate nelle regioni del sud (v. OECD, *The Geography of Conflict in North and West Africa*, 14 Febbraio 2020, p. 113, https://read.oecd-ilibrary.org/development/the-geography-of-conflict-in-north-and-west-africa_02181039-en#page115). Oltre al già citato attacco all'hotel Radisson Blu, la città di Bamako è stata colpita in altre occasioni. Nel marzo 2015, ad esempio, un uomo armato a volto coperto ha aperto il fuoco in un bar-ristorante, uccidendo tre maliani e due cittadini stranieri. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo armato Al Mourabitoun (v. Amnesty International, *Amnesty International Report 2015/16: The state of the world's human rights*, 23 Febbraio 2016, <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF>). Il 18 giugno 2017, inoltre, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ha attaccato un hotel nella periferia di Bamako uccidendo quattro civili (v. Amnesty International, 22 settembre 2017, Mali: i gruppi armati minano la sicurezza <https://www.amnesty.it/mali-gruppi-armati-minano-la-sicurezza/>). In aggiunta, si sono registrati anche più di recente numerosi attacchi da parte di gruppi Jihadisti nelle regioni meridionali del Paese (Guire, Koury, and Siby), con gli stessi attacchi che sembrano dirigersi sempre più verso l'area di Bamako (v. UN News, *Mali: UN Mourns Three Guinean Peacekeepers Killed, Condemns Attack 'in Strongest Terms'*, 23 February 2019, <https://news.un.org/en/story/2019/02/1033431>; *AfricaNews, Suspected Jihadists Kill 10 Malian Soldiers*, 21 April 2019, <https://www.africanews.com/2019/04/21/suspected-jihadists-kill-10-malian-soldiers/>; *The Seattle Times, 7 Dead in Southern Mali after Attack near Burkina Faso*, 20 May 2019, www.seattletimes.com/nation-world/nation/7-dead-in-southern-mali-after-attack-near-burkina-faso/; ACLED, *Press Release: Political Violence Skyrockets in the Sahel According to the Latest ACLED Data*, 28 Marzo 2019, www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acleddata/).

L'estensione del conflitto a pressoché tutto il Mali, compresa la capitale, rende assolutamente ragionevole ritenere che tutto lo Stato sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili ai sensi dell'art. 14, let. c) del d. lgs. 251/2007.

Data l'estensione del conflitto come sopra delineata, un eventuale rimpatrio sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, dovendo riconoscersi la stessa capitale come zona di conflitto.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussista al momento una situazione di violenza tale per cui possa affermarsi che vi sia un rischio effettivo di danno grave ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, atteso che nel Paese si riscontra una situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata.

Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Per tutte le superiori ragioni, la sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria va accolta.

Assorbita ogni ulteriore domanda.

Nulla in punto spese di lite, tenuto conto della natura della causa e considerato che la pubblica amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- accoglie il ricorso e dichiara che _____ nato in Mali il _____ ha diritto alla Protezione Sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007;
- manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 24.2.2021

Il Giudice estensore
Monica Mastrandrea

Il Presidente
Donata Clerici